SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 848)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (MALFATTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

e col Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali incaricato del coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1977

Istituzione dell'Università degli studi di Trento

Onorevoli Senatori. — La « questione universitaria » per Trento e il Trentino non è una questione d'oggi o di ieri. Essa affonda le sue radici sino nella seconda metà del secolo XVIII, in coincidenza con il risveglio illuministico europeo e italiano; diviene un problema politico-nazionale nel secolo decimonono e nei primi 15 anni di questo nostro secolo; viene accantonata e ignorata durante il ventennio dal centralismo fascista; ritorna presente e viva dopo la seconda guerra quando la nuovo democrazia repubblicana e la struttura regionalistica e autonomistica dello Stato italiano e del Trentino consente con maggior forza e giustizia la espressione delle necessità locali, la liberazione delle energie culturali delle singole province - che costituiscono vivi ed originali fattori dell'accordo culturale nazionale — e lo svilupparsi di corrispondenti iniziative legislative e amministrative.

In questo lungo arco di tempo, la « questione universitaria » del Trentino assunse ovviamente aspetti diversi, ma sempre tutti propri e singolari e correlativi alle vicende storiche del Trentino, di lingua e cultura italiana ma inserito in un quadro politico-istituzionale non paragonabile con quello di alcun'altra regione italiana, se si fa eccezione per Trieste, col suo territorio e con l'adiacente allora Contea di Gorizia e Gradisca. Come è noto, queste zone, riunite ora nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono servite già da una Università statale istituita nel 1920-1924.

L'erezione in Trento di una Università statale è connessa ora nei disegni del Governo con l'erezione di altre Università di Stato in altre città d'Italia.

Questa connessione discende ovviamente dal fatto che si riconosce anche per Trento la sussistenza di quelle motivazioni e di quelle condizioni socio-economiche oltre che culturali, quali si ritrovano nelle altre città candidate ad avere un'Università di Stato.

Accanto a queste motivazioni, altre peculiari per Trento si aggiungono, che si innestano sugli ordinamenti da cui questa Provincia è retta per accordi internazionali e per volontà del Parlamento italiano.

Tali ordinamenti trovano la loro giustificazione nella storia di questo popolo, che rappresenta, pur appartenendo alla cultura e civiltà latina, l'anello di congiunzione fra due civiltà e due culture che hanno plasmato l'Europa moderna.

La funzione di cerniera tra i diversi mondi culturali — essenziale come è ormai unanimemente riconosciuto per la costruzione di un'Europa democratica e unita — non può essere sviluppata in zone dove le nazionalità sono commiste e perciò stesso sono spesso portate allo scontro, ma nelle zone culturalmente ben definite e tuttavia partecipi per secolare esperienza delle culture contermini.

Con questa vocazione si è posta la libera Università degli studi in Trento; con questa vocazione chiede di essere assunta tra le università dello Stato; ma per corrispondere ad essa vocazione abbisogna di autonomia e di ordinamenti speciali propri.

L'istituzione della sede universitaria di Trento trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie. I provvedimenti già presentati nel corso della passata legislatura sono decaduti con il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

In attuazione della suddetta norma viene ora presentato, insieme con altri, il presente disegno di legge.

Ciò premesso, occorre far presente che il provvedimento con cui si istituisce l'Università statale di Trento, adottato in base a quanto rappresentato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975 con riferimento a Regioni che sono prive di sede universitaria, tiene conto di quanto manifestato dal competente organo regionale, al quale, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Va inoltre fatto presente che l'accluso disegno di legge, pur ricomprendendo l'Università di Trento nella categoria generale delle università statali di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933, mira a riconoscere uno statuto speciale di autonomia, che ne fa una università ad ordinamento differenziato.

Nel caso della nuova Università degli studi di Trento, la specialità della sua autonomia è giustificata, se non addirittura richiesta, da una norma già in vigore, addirittura di rango costituzionale, quella racchiusa nell'articolo 19, ultimo comma, del nuovo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo la quale « per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata ».

Tale norma, invero, se correttamente intesa, non sembra potersi interpretare soltanto in senso letterale, ossia come volta esclusivamente a richiedere che Regione e Provincia si esprimano preventivamente (e una volta per sempre) nel caso in cui lo Stato pensasse di creare ex novo una propria università nel Trentino-Alto Adige. Invero la « istituzione » di una università non è mai un fatto istantaneo, ma è un fatto dinamico, che dura nel tempo e che si ripresenta sostanzialmente ogni volta in cui si operano scelte di governo che influiscono sul suo sviluppo.

In questo senso appartengono sicuramente alla fase « istitutiva » dell'Università tutte quelle decisioni che allargano il numero delle Facoltà o dei corsi di laurea, o che ampliano gli organici del personale docente, o che istituiscono nuove scuole e nuovi insegnamenti, o che comunque innovano l'ordinamento preesistente nei suoi aspetti caratterizzanti.

Ora il « parere » della Regione e della Provincia richiesto dall'articolo 19 dello Statuto speciale, conterebbe ben poco se dovesse esaurirsi nella fase di prima istituzione dell'università; così interpretata, la norma potrebbe anzi essere elusa facilmente, ove lo Stato, subito dopo aver istituito un'università secondo un progetto sul quale il parere della Regione e della Provincia è stato favorevole, ne modificasse l'ordinamento a sua totale discrezione, realizzando di fatto un'università del tutto diversa da quella su cui il parere era stato espresso.

La soluzione accolta è stata quella di prevedere anzitutto la costituzione, presso la nuova Università, di un organo di governo (consiglio di amministrazione e relativo presidente, quest'ultimo distinto dal rettore), composto in modo da assicurare un rapporto continuativo tra gestione dell'università e collettività locale (al cui servizio l'università viene istituita); in secondo luogo sono stati attribuiti a tale organo - compatibilmente al raccordo con il restante ordinamento universitario - tutte le decisioni che attengono sotto qualche profilo allo sviluppo dell'Ateneo, e ciò, quando necessanio, anche attraverso il riordino dei relativi procedimenti, in modo da evitare ogni possibilità di interferenza e sovrapposizione con tutte quelle attribuzioni che devono invece rimanere riservate, per ragioni diverse, ad altre autorità.

Siffatta soluzione ha portato a trasferire al Consiglio di amministrazione sia talune competenze spettanti presso le altre università al Ministro, sia talune competenze oggi esercitate in via esclusiva, nelle università statali, da altri organi accademici. Le deroghe dell'uno e dell'altro tipo hanno un'unica e comune giustificazione che può facilmente essere verificata se si considerano singolarmente le competenze trasferite.

A) Tra quelle già spettanti al Ministro e che dovranno essere esercitate invece dallo stesso Consiglio di amministrazione dell'Università, si richiamano:

- 1) la ripartizione dei posti di professore e di assistente di ruolo tra le Facoltà; nel senso che i posti verranno assegnati dal Ministro non più separatamente alle singole Facoltà, ma globalmente all'Università e che spetterà poi a questa la loro ripartizione fra le Facoltà; il che è indispensabile se si vuole evitare che le linee di sviluppo e di incremento dell'università vengano fissate in una sede del tutto estranea alla realtà locale;
- 2) l'attivazione di nuovi insegnamenti complementari, per i quali non si richiederà più la previa messa a statuto ogni qualvolta si tratti di insegnamenti già inclusi nello statuto di altre università o istituti di istruzione superiore; novità, anche questa, necessaria se si vuole assicurare che abbia corso ogni programma che comporti un allargamento o anche soltanto una modifica delle discipline insegnate;
- 3) l'emanazione dei provvedimenti amministrativi, che non richiedano il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei professori e degli assistenti di ruolo; una volta chiarito che continueranno ad applicarsi le norme poste dallo Stato, è non solo opportuno, ma necessario che la gestione del personale si faccia, per quanto possibile, localmente, in modo da tener conto delle esigenze presenti nella sede.
- B) Allo stesso Consiglio di amministrazione si prevede che spettino altresì talune competenze in ordine a decisioni che altrove sono riservate in via esclusiva al Senato accademico o alle Facoltà, e più precisamente:
- 1) il compito anzitutto di proporre al Ministro il nuovo Statuto dell'Università e tutte le sue future modifiche o integrazioni; altrove tale compito è riservato al Senato, ma, poichè lo Statuto dovrebbe esprimere al sommo grado la speciale autonomia dell'Università di Trento, è naturale e coerente che sia il Consiglio di amministrazione a definirlo e a trasmetterlo al Ministro, sia pure dopo aver sentito il Senato;

- 2) il compito di coordinare le richieste avanzate dalle Facoltà per l'istituzione di nuovi posti di professore o assistente di ruolo, trasmettendole a quanto si è detto più sopra, sub. A/1;
- 3) il compito, infine, di approvare il programma di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca proposto da ciascuna Facoltà, relativamente all'attivazione di nuovi insegnamenti complementari e alla assegnazione di cattedre a detti insegnamenti; e ciò non solo per evitare una eccessiva moltiplicazione degli insegnamenti e una cattiva utilizzazione del personale, ma anche per ricondurre ancora una volta le decisioni su questi punti così importanti nell'ambito di un disegno organico e unitario, valutabile alla stregua di effettive necessità locali.

Si realizza in questo modo la riconduzione, in capo all'organo che meglio può esprimere il rapporto dell'Università con la collettività locale, di una sfera di autonomia maggiore e diversa da quella riconosciuta alle altre Università dello Stato: ma al tempo stesso la si razionalizza, perchè, pur salvaguardando la libertà delle scelte propriamente tecniche delle autonità accademiche, si introducono momenti di valutazione politica del governo dell'Università, riservandoli alla competenza di un organo che per la sua composizione viene ad essere, in qualche modo, politicamente responsabile nei confronti della collettività locale.

- C) Resta da dire che una così congegnata e rafforzata autonomia dell'Università di Trento deve trovare, anche sul piano strettamente politico, un'autorità che, da sola o in collaborazione con lo Stato, ne possa essere garante. Data la particolare configurazione autonomistica del Trentino-Alto Adige, si è ritenuto che tale autorità dovesse essere la provincia autonoma alla quale si sono riconosciuti quindi alcuni poteri, strettamente politici, che concorrono a realizzare il disegno presupposto nel citato articolo 19 dello Statuto speciale. In particolare si è previsto che:
- 1) il finanziamento dell'Università avvenga mediante l'istituzione nel bilancio

- dello Stato, di un apposito capitolo, unitariamente determinato e comprensivo di tutte le possibili voci; e che il relativo stanziamento sia stabilito d'intesa fra il Governo, il Presidente della Giunta provinciale e il Presidente dell'Università, contestualmente alla determinazione del fondo spettante alla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 78 dello Statuto speciale;
- 2) l'approvazione del regolamento interno, previsto dall'articolo 44 del vigente testo unico, sia di competenza della provincia;
- 3) spetti alla Provincia esprimere un parere sul nuovo statuto dell'Università e sulle successive modifiche che dovessero comportare l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea, oppure la soppressione o la modifica di quelli esistenti;
- 4) competa ancora alla Provincia approvare le convenzioni che dovessero essere stipulate dall'Università di Trento, in tutti quei casi in cui le norme sull'ordinamento universitario richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro.

Agli stessi principi di autonomia sono ispirate le norme relative al personale docente. Per essi, i relativi provvedimenti, riservati dalla legislazione vigente al Ministro, e per cui non è previsto il parere del Consiglio superiore, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Dopo aver fatto presente che alla suddetta Provincia viene attribuita, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, relativamente alla scelta delle aree e alla acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, si precisa, da ultimo, che parimenti ai più volte richiamati principi di autonomia si ispira il meccanismo per il finanziamento degli oneri di funzionamento in ordine ai quali si fa ricorso, per la copertura, agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1977 (elenco 5).

__ 5 __

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università degli studi di Trento.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di adeguare il suo ordinamento alla particolare situazione autonomistica locale. nello spirito di quanto disposto dall'articolo 19, ultimo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'Università degli studi di Trento è retta da uno statuto speciale di autonomia, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, sentite le Facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti Università dello Stato, nel rispetto delle norme generali contenute nella presente legge. All'approvazione dello statuto si procede sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. Le modificazioni, che comportano l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono proposte e approvate con le medesime modalità.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Università degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.

Art. 2.

Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibile la continuità e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Università, lo statuto della Università degli studi di Trento deve prevedere:

- a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo statuto della libera Università, così com'esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 917, assicurando comunque al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai consigli di Facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alla legge presso le restanti Università dello Stato;
- b) le diverse attribuzioni del Rettore e del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università, con la regolamentazione delle modalità di elezione di entrambi, tenendo presente che all'elezione del rettore devono poter concorrere il corpo accademico e il Consiglio di amministrazione;
- c) la composizione degli organi collegiali, ai quali debbono poter partecipare rappresentanze elettive del personale docente e non docente, nonchè degli studenti; del Consiglio di amministrazione debbono comunque far parte, oltre ai rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, in misura non superiore alla componente accademica, rappresentanti del Governo, membri appartenenti rispettivamente alla categoria dei lavoratori, degli imprenditori e dei ricercatori designati dalla Giunta provinciale di Trento, nonchè un membro designato dalla Regione Trentino-Alto Adige;
- d) le norme per la costituzione e il funzionamento dei dipartimenti, quali nuove strutture per l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'attività didattica, ivi comprese quelle necessarie all'attivazione e allo svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei dipartimenti, anche sotto forma di incarichi e di seminari, i quali, d'intesa con le Facoltà interessate, possono avere valore equipollente ai corsi ufficiali per la carriera dello studente;
- e) le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre Università e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area eu-

ropea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, nonchè l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori;

- f) l'attività di educazione permanente, di specializzazione e di aggiornamento professionale:
- g) il carattere residenziale dell'Università e le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

La programmazione verrà determinata tenendo conto della residenza della famiglia nella Regione Trentino-Alto Adige, delle condizioni economiche e delle capacità dimostrate negli studi.

Art. 3.

L'Università degli studi di Trento è costituita dalle seguenti Facoltà e, nella prima applicazione, dai corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

Facoltà di sociologia, con il corso di laurea in « Sociologia »;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in « Matematica », « Fisica », « Scienze naturali », « Scienze biologiche »;

Facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in « Ingegneria civile » (sezione « Difesa del suolo e pianificazione territoriale »), « Ingegneria dei materiali », « Ingegneria forestale »:

Facoltà di economia e commercio, con i corsi di laurea in « Economia politica », « Economia aziendale »:

Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in « Lettere », « Pedagogia », « Lingue e letterature straniere moderne »:

Facoltà di agraria, con il corso di laurea in « Scienze agrarie »;

Facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in « Giurisprudenza ».

Le Facoltà, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite in base al proprio statuto dalla libera Università degli studi di Trento, cominceranno a funzionare, limitatamente al primo anno di corso, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del nuovo statuto, deliberato in conformità alla presente legge.

Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Con la medesima decorrenza saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle Facoltà esistenti.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, per tutte od alcune Facoltà o corsi di laurea, sino ad un massimo di cinque anni, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione dell'Università, ove ciò si renda necessario in relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento, nonchè alle attrezzature didattiche e scientifiche.

Nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i nuovi corsi di laurea e, rispettivamente, le nuove Facoltà previste dalla presente legge.

Le lauree in « Economia politica » e in « Economia aziendale » sono equipollenti a tutti gli effetti alla laurea in « Economia e commercio ». La laurea in « Ingegneria civile » (sezione « Difesa del suolo e pianificazione territoriale ») e la laurea in « Ingegneria dei materiali » e la laurea in « Ingegneria forestale » costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento determina gli insegnamenti fondamentali per ciascuna Facoltà e corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali non possono essere in numero inferiore alla metà di quelli necessari allo studente per essere

ammesso all'esame di laurea. Taluni insegnamenti fondamentali possono essere resi obbligatori alternativamente tra loro.

Gli insegnamenti complementari possono essere attivati per qualsiasi disciplina che risulti o risulterà inclusa nello statuto di altre Università od istituti di istruzione superiore della Repubblica, nonchè per quelle discipline diverse che siano previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, dallo statuto della libera Università degli Studi di Trento, o che saranno ricomprese, per ciascuna Facoltà o corso di laurea, in un'apposita tabella allegata al nuovo statuto e con esso approvata.

L'attivazione degli insegnamenti complementari, nonchè l'assegnazione di cattedre a detti insegnamenti sono subordinate alla previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Università di un programma di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca, proposto dalla Facoltà.

Art. 5.

Il patrimonio mobile ed immobile della libera Università degli studi di Trento è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio e della nuova Università.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia autonoma di Trento alla libera Università è mantenuta a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

L'approvazione del regolamento interno, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è delegata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma, che vi provvede osservan-

do le modalità e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale a norma dell'articolo 54, n. 5), del citato testo unificato.

Art. 6.

Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale e il presidente dell'Università, contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione del territorio e in rapporto al numero delle facoltà e dei corsi di laurea. delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti Università statali, ivi comprendendo gli oneri relativi al personale, esclusi soltanto quelli concernenti i professori e gli assistenti di ruolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

Le somme di cui al precedente comma devono essere versate bimestralmente alla Università degli studi di Trento.

Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente anticolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

L'anno finanziario dell'Università degli studi di Trento ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge sono assegnati globalmente all'Università degli studi di Trento 90 posti di professore di ruolo e 110 posti di assistente di ruolo.

I posti di professore di ruolo sono prelevati dai contingenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge. I posti di assistente di ruolo sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali ruoli statali.

Alla ripartizione tra le Facoltà dei posti di cui sopra, nonchè degli altri che saranno assegnati in futuro all'Università degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai consigli di facoltà e sentito il senato accademico, il Consiglio di amministrazione. Allo stesso Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

Il disposto di cui al dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si applica al quarto anno accademico successivo a quello dell'attivazione dei nuovi corsi di laurea.

Art. 8.

I provvedimenti amministrativi che non prevedono il parere obbligatorio del consi-

glio superiore, relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei professori e degli assistenti di ruolo in servizio presso l'Università degli studi di Trento, che il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, riserva al Ministro della pubblica istruzione, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o, per sua delega, dalla giunta esecutiva, con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

L'Università degli studi di Trento può conferire, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo, incarichi di insegnamento, osservando le stesse norme di legge che si applicano per il conferimento degli incarichi presso le restanti Università dello Stato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'Università.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del consiglio di facoltà, nel numero previamente stabilito, per gli insegnamenti complementari, dallo stesso Consiglio di amministrazione.

I professori incaricati in servizio presso l'Università degli studi di Trento hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti dei professori incaricati delle altre Università dello Stato.

Il servizio da essi prestato è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato nelle altre Università.

I professori incaricati, che abbiano ottenuto la stabilizzazione dell'incarico presso la libera Università degli studi di Trento in osservanza delle norme contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che l'abbiano ottenuta in una Università dello Stato.

Art. 10.

Alle dotazioni organiche del personale non insegnante dell'Università di Trento provvederà con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione nei limiti degli attuali organici nazionali.

L'Università, per specifiche esigenze, può valersi di personale non docente che sia posto a sua disposizione dalla provincia autonoma di Trento o dall'Istituto trentino di cultura; potrà inoltre chiedere il distacco temporaneo di funzionari della carriera direttiva dei ruoli dello Stato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'Università.

Art. 11.

Mediante apposita convenzione l'Università può promuovere, anche per conto dell'Istituto trentino di cultura, la realizzazione di specifici programmi di ricerca o di attività didattiche integrative o collaterali a quelle ordinarie ottenendo a questo scopo le attrezzature e il finanziamento necessario.

Tale finanziamento potrà essere utilizzato anche per compensi al personale docente, qualora, per la realizzazione di tali programmi, esso venga richiesto di svolgere, col proprio consenso, prestazioni supplementari che non rientrano tra i doveri del suo stato giuridico e semprechè le prestazioni richiestegli non siano incompatibili con l'assolvimento di tali doveri.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Trento la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, relative alla scelta delle aree e all'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative.

Per favorire gli interventi di cui sopra, degli stanziamenti sul bilancio dello Stato per l'edilizia universitaria, ivi compresa la edilizia concernente i servizi assistenziali universitari, anche in riferimento al carattere residenziale dell'Università, una quota, commisurata ai parametri e ai criteri di cui al precedente articolo 6 e determinata nei modi ivi previsti, sarà destinata all'Università degli studi di Trento.

Art. 13.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, sono inquadrati nel corrispondente ruolo statale delle Università, restando assegnati alla disciplina e alla facoltà in cui prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca e alla facoltà in cui prestano servizio.

Il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo attualmente in servizio presso la libera Università di Trento è inquadrato o classificato, a domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, occorrendo anche in soprannumero, rispettivamente nel corrispondente ruolo organico statale e nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo delle Università, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera il maggiore trattamento economico in godimento.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Al personale così inquadrato il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della libera Università degli studi di Trento, antecedentemente all'inquadramento, viene riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia come servizio

pensionabile a carico dello Stato, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Art. 14.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso la libera Università degli studi di Trento, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà dell'Università istituita per effetto della presente legge, col riconoscimento degli esami e delle firme di frequenza ottenute.

Art. 15.

Le convenzioni, stipulate dalla libera Università degli studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Università istituita per effetto della presente legge, ma dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigente richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale sono approvate dalla provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della provincia diviene esecutivo.

Art. 16.

Sino a quando non sarà approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del Consiglio di amministrazione e delle altre

autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonchè dallo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Ove allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Università non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il Consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata ad un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Nella Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decretolegge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non potranno essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.

Art. 18.

L'insegnamento tenuto dal personale docente non di ruolo, nella libera Università degli studi di Trento, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corri-

spondente insegnamento tenuto da personale docente non di ruolo presso le altre Università della Repubblica.

Art. 19.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.250 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.